

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
5.2. 2024	<p>ST 5862 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor, pirimetanil e sabbia quarzosa in o su determinati prodotti</a></p> <p>ST 5862 2024 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor, pirimetanil e sabbia quarzosa in o su determinati prodotti</a></p>	<p>il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). I livelli massimi di residui ("LMR") per le sostanze attive azossistrobina, flonicamid, isofetamid, mefentrifluconazolo, metazaclor e pirimetanil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. La sabbia quarzosa è stata temporaneamente inclusa nell'allegato IV di tale regolamento.</p>	<p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p> <p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>
6.2. 2024	<p>ST 5867 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.1.2024 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i miglioratori alimentari</a></p>	<p>Gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, i cosiddetti miglioratori alimentari, sono sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti per uno scopo tecnologico od organolettico. L'uso dei miglioratori alimentari è soggetto a una procedura di autorizzazione dell'UE. I relativi controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alle norme dell'Unione o degli Stati membri nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. La raccomandazione (UE) 2023/965 della Commissione relativa alla metodologia per il monitoraggio dell'assunzione di additivi alimentari e di aromi alimentari contiene requisiti relativi alla raccolta di dati sulla presenza e sull'occorrenza di additivi alimentari e di aromi alimentari negli alimenti, derivanti dalle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'assunzione rispettivamente di additivi alimentari e di aromi alimentari.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>
6.2. 2024	<p>ST 6198 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE</p>	<p>L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
	<a href="#">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.2.2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici</a>	<p>ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso<sup>1</sup> conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 di tale regolamento per aggiornare gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del medesimo regolamento, come il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia. Il presente regolamento delegato intende modificare il regolamento delegato (UE) 2016/127 modificando le prescrizioni stabilite da tale regolamento per quanto riguarda il tenore proteico, la fonte proteica, la trasformazione delle proteine e la qualità delle proteine per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati.</p>	<p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>
<p>7.2. 2024</p>	<p>PE 59 2023 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI <a href="#">REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE TARIFFE E AGLI ONERI SPETTANTI ALL'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI, CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2017/745 E (UE) 2022/123 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 658/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E IL REGOLAMENTO (CE) N. 297/95 DEL CONSIGLIO</a></p>	<p>L'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia") svolge un ruolo fondamentale nel garantire che soltanto medicinali sicuri, di qualità elevata ed efficaci siano immessi in commercio nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e assicurando livelli elevati di qualità e sicurezza dei medicinali per uso umano e dei medicinali veterinari e un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sanità animale. È pertanto opportuno fornire finanziamenti adeguati a garantire la sostenibilità delle operazioni dell'Agenzia. A tal fine è necessario garantire che l'Agenzia disponga di risorse sufficienti, in particolare quelle derivanti dalle tariffe, per attirare e mantenere le competenze necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e per finanziare le sue attività.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>
<p>7.2. 2024</p>	<p>PE 60 2023 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI <a href="#">REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014</a></p>	<p>Il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai</p>	<p>D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema</p> <p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
		rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno.	
7.2. 2024	<a href="#">PE 61 2023 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009</a>	l'Unione è impegnata a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>3</sup> e dell'ottavo programma di azione per l'ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a favore dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.	D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema  D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
7.2. 2024	<a href="#">ST 6065 2024 INIT - NOTA PUNTO "I/A" Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo</a>	Gli "organismi per la parità" sono stati istituiti per la prima volta dalla direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) al fine di fornire assistenza alle vittime di discriminazione, condurre inchieste indipendenti, pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni su questioni connesse alla discriminazione. Successivamente, la direttiva 2004/113/CE sulla parità di genere ha conferito analogo mandato agli organismi per la parità nei rispettivi settori di applicazione Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi	D.G. Politiche culturali e Turismo  D.G. Politiche sociali e socio-sanitarie

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
		e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE.	
8.2. 2024	<p>ST 6309 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE  <a href="#">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.2.2024 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo norme sulle misure adeguate per garantire l'impiego sicuro ed efficace dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per la somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali</a></p>	<p>I medicinali veterinari somministrati per via orale miscelati con acqua di abbeveraggio, latte o mangime e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali sono associati a un rischio maggiore se utilizzati in modo improprio, il che può comportare la compromissione dell'efficacia, un aumento del rischio di eventi avversi, la messa a repentaglio della sicurezza degli utilizzatori, un incremento della diffusione della resistenza agli antibiotici, un aumento dei rischi per l'ambiente e la riduzione della qualità degli alimenti per animali. Al fine di garantire la corretta somministrazione e il dosaggio adeguato di tali medicinali veterinari che devono essere somministrati agli animali per via orale tramite il mangime, l'acqua di abbeveraggio o il latte e di migliorare l'impiego sicuro ed efficace degli stessi, in particolare nel caso del trattamento di gruppi di animali, è necessario stabilire norme per i veterinari e i proprietari degli animali sulle misure volte a evitare la contaminazione incrociata, sulle buone prassi di impiego, somministrazione, preparazione e conservazione, sulla pulizia delle attrezzature utilizzate per la somministrazione e sullo smaltimento dei prodotti scaduti/inutilizzati. Il presente regolamento delegato si prefigge di integrare il regolamento (UE) 2019/6 definendo norme sulle misure adeguate per garantire l'impiego sicuro ed efficace dei medicinali veterinari autorizzati e prescritti per la somministrazione orale mediante vie diverse dai mangimi medicati, per esempio un medicinale veterinario miscelato con acqua di abbeveraggio o un medicinale veterinario miscelato manualmente</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
		con il mangime e somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali.	
13.2. 2024	<a href="#">ST 10788 2023 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE</a>	L'uguaglianza e la non discriminazione sono riconosciute come valori essenziali dell'Unione agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono, rispettivamente, che nelle sue azioni l'Unione debba promuovere la parità tra uomini e donne e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Lo scopo della presente direttiva è stabilire requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.	D.G. Politiche sociali e socio-sanitarie
14.2. 2024	<a href="#">PE 81 2023 INIT - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati</a>	L'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>3</sup> è stato ampliato dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>4</sup> per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione, compreso il piombo e i suoi composti inorganici. Di conseguenza sia la direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>5</sup> , nei suoi allegati I e II, che la direttiva 2004/37/CE stabiliscono lo stesso valore limite di esposizione professionale e lo stesso valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici. È importante che gli Stati membri mantengano un pari livello di protezione di tutti i lavoratori e promuovano il rispetto, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese, degli obblighi introdotti dalla presente direttiva. Le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, spesso dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate.	D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali
15.2. 2024	<a href="#">PE 71 2023 INIT - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che</a>	Le raccomandazioni in materia di conservazione e di esecuzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT)	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
	<p><a href="#">stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo</a></p>	<p>sono state attuate nel diritto dell'Unione da ultimo mediante i regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2023/2053 e (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107, l'ICCAT, in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali misure riguardano materie disciplinate, tra l'altro, dai regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2023/2053.</p> <p>È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di attuare nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnidi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) del Mediterraneo, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, gli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale, e le disposizioni riguardanti la raccolta dei dati relativi al pesce vela, la raccolta e la comunicazione dei dati relativi agli istioforidi, al marlin azzurro, al marlin bianco e all'aguglia imperiale, le catture accessorie di tartarughe, il sistema di controllo dei pescherecci, gli osservatori regionali dell'ICCAT, le responsabilità degli osservatori scientifici e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT, pratiche aggiornate per la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza di tartarughe marine, l'introduzione di norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale e orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD).</p>	
19.2. 2024	<p>ST 5836 2024 REV 1 - NOTA DI TRASMISSIONE <a href="#">Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile</a></p>	<p>Il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio<sup>1</sup>, che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio<sup>2</sup>, istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, definendone la missione e gli obiettivi. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, implementare, ampliare e mantenere nell'Unione un ecosistema di livello mondiale, federato, sicuro e iperconnesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo; sostenere lo sviluppo e l'adozione di sistemi di supercalcolo</p>	<p>D.G. Risorse Strumentali</p> <p>D.G. Università Ricerca e Innovazione</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
		<p>innovativi e competitivi orientati alla domanda e agli utenti, basati su una catena di approvvigionamento che garantisca la disponibilità di componenti, tecnologie e conoscenze, limiti il rischio di interruzioni e consenta lo sviluppo di un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per tali sistemi; ampliare l'uso di tale infrastruttura di supercalcolo a un gran numero di utenti pubblici e privati e sostenere la duplice transizione verde e digitale e lo sviluppo di competenze chiave per la scienza e l'industria europee.</p>	
<p>23.2. 2024</p>	<p><a href="#">ST 6975 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 20.2.2024 che integra il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e metodi di analisi per tali sostanze nei mangimi</a></p> <p><a href="#">ST 6975 2024 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e metodi di analisi per tali sostanze nei mangimi</a></p>	<p>Il regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce disposizioni specifiche riguardanti i mangimi medicati e i prodotti intermedi. Scopo del presente regolamento delegato è integrare il regolamento (UE) 2019/4 stabilendo, per quanto riguarda le 24 sostanze attive antimicrobiche elencate nell'allegato II del medesimo, i livelli massimi specifici di contaminazione incrociata per le sostanze attive antimicrobiche nei mangimi non bersaglio e i metodi di analisi di tali sostanze attive antimicrobiche nei mangimi. I livelli massimi di contaminazione incrociata si basano sulle valutazioni scientifiche dei rischi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA"). Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi ha raccomandato metodi di analisi per tali 24 sostanze attive antimicrobiche nei mangimi.</p>	<p>D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p>
<p>28.2. 2024</p>	<p><a href="#">ST 7162 2024 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.2.2024 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate</a></p> <p><a href="#">ST 7162 2024 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE</a></p>	<p>I precursori di droghe sono sostanze chimiche che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. Il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> fissa provvedimenti per il monitoraggio del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'UE, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio<sup>2</sup> disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'UE e i paesi terzi. I due regolamenti attuano congiuntamente le misure previste dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 ("convenzione delle Nazioni Unite del 1988"). I precursori di droghe possono essere sostanze classificate (elencate negli allegati dei due regolamenti, con obblighi giuridici diversi a seconda della categoria - licenza, registrazione,</p>	<p>D.G. Politiche sociali e socio-sanitarie</p> <p>D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale</p>

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –  
03 FEBBRAIO 2024

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
	<a href="#">ALLEGATI del Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione del precursore di droghe isopropilidene (2-(3,4-metilenediossifenil)acetil)malonato (IMDPAM) e di altre sostanze nell'elenco delle sostanze classificate</a>	<p>autorizzazione di esportazione/importazione, ecc.). I precursori di droghe possono anche essere sostanze non classificate, che non sono quindi elencate negli allegati. Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.</p>	
29.2. 2024	<p><b>PE 11 2024 REV 1 - ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI</b>  <b>REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE LA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA (STEP) E MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE E I REGOLAMENTI (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) N. 1303/2013, (UE) N. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 E (UE) 2021/241</b></p>	<p>Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'Unione negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo, istituito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo", e fondate sul programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'Unione, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo affinché l'Unione ottenga un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.</p>	<p><b>D.G. Risorse Strumentali</b></p> <p><b>D.G. Università Ricerca e Innovazione</b></p> <p><b>D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive</b></p>